


N. 02920/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02071/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2071 del 2014, proposto da:
Salvatore Balsamo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo
Floreno e Silvia Bosco, con domicilio eletto presso lo studio del
primo in Catania, via G. Carnazza, n. 51;

contro

Comune di Lentini, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'avv. Carmela Nigroli, con domicilio eletto presso lo studio
dell'avv. Maria Caterina Agosta in Catania, viale Ionio, n. 30;

nei confronti di

Ottica di A. & A. di Alfio Parisi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota del Comune in data 10 aprile 2014, prot. n. 3581,
consegnata a mani il 27 maggio 2014, con cui l'Amministrazione ha

comunicato che la segnalazione certificata di inizio attività presentata dal ricorrente il 21 maggio 2013 per l'esercizio di attività di ottica "non risulta ad oggi valutabile in quanto in esubero rispetto ai superiori limiti, giusta l.r. n. 12/2004";

- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento propedeutico, conseguente o comunque connesso al menzionato provvedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lentini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, ottico in possesso di relativa abilitazione, impugna il provvedimento, con cui il Comune ha comunicato l'impossibilità a procedere al rilascio di autorizzazione per nuova attività ai sensi della L.R. Sicilia n. 12/2004, rappresentando a tal fine che:

- fino al mese di maggio 2013, esercitava attività di ottico nel Comune di Carlentini, quale titolare di relativa legittima licenza;
- nell'intenzione di spostare tale attività, in data 21 maggio 2013, presentava *ex art.* 19 della legge n. 241/1990, relativa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico delle attività

produttive del Comune di Lentini con riferimento ai locali siti nel comune medesimo, alla via Etnea, n.193;

- trascorso il termine di sessanta giorni, non avendo ricevuto alcun riscontro, cessava la propria attività fino ad allora esercitata nel Comune di Carlentini, con conseguente decadenza dalla relativa licenza, per intraprenderla nel Comune di Lentini;

- esercitava, quindi, regolarmente l'attività di ottico fino a quando il Comune resistente, con l'impugnata nota del 10 aprile 2014, comunicava l'impossibilità a rilasciare la necessaria autorizzazione prescritta dalla L.R. n. 12/2004.

Parte ricorrente, dunque, agisce onde ottenere la caducazione di tale provvedimento, sostanzialmente assumendone l'illegittimità perché adottato sulla base dell'erroneo presupposto che l'attività commerciale di ottico sarebbe ancora assoggettata al regime autorizzatorio di cui alla citata normativa regionale.

Con memoria depositata il 20 ottobre 2014, si costituiva in giudizio il Comune di Lentini al fine di resistere e sostenere la legittimità dell'atto impugnato, evidenziando come l'attività di ottico in Sicilia, attesa la recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa 539/11, sarebbe sottoposta a specifica autorizzazione e, in applicazione dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 12/2004, che ne disciplina il contingentamento con riferimento al rapporto esistente tra popolazione residente e gli esercizi esistenti di ottica, tale autorizzazione non possa essere nel caso di specie rilasciata attesa l'esistenza nel Comune di Lentini di ben cinque licenze di

ottico.

Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all'udienza cautelare con sentenza ai sensi dell'articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l'istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.

Il ricorso è infondato e non può, pertanto, essere accolto.

Assume a tal proposito rilievo la citata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sezione IV, del 26 settembre 2013 nella causa 539/11 (richiamata anche nelle premesse del provvedimento impugnato), che - sul presupposto che l'ottico fornisca servizi consistenti nella valutazione, nel mantenimento e nel ripristino dello stato di salute dei pazienti - con riferimento specifico al relativo regime amministrativo di cui alla L.R. n. 12/2004, afferma la compatibilità con il diritto comunitario di una normativa regionale che limiti il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di ottica, a condizione, però, che l'amministrazione eserciti i relativi poteri in modo adeguato e coerente rispetto alle finalità di tutela della salute perseguite, spettando in ultima analisi al giudice nazionale di stabilire se e in che misura tale condizione si sia verificata.

Alla luce di tale pronuncia, ritiene, quindi, il Collegio che in Sicilia ai fini dell'esercizio di un'attività commerciale di ottico non sia sufficiente la mera presentazione da parte dell'interessato di una SCIA, ivi vigendo lo specifico regime autorizzatorio e programmatico prescritto dalla L.R. n. 12/2004 che, in materia, nell'intento di assicurare la tutela della salute con uniformità su tutto il relativo territorio, richiede il rilascio di un'apposita autorizzazione, con la conseguenza che deve oramai ritenersi superato quell'indirizzo giurisprudenziale, anteriore alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che il ricorrente richiama a sostegno delle proprie pretese, secondo cui tale normativa regionale sarebbe stata tacitamente abrogata per effetto della normativa statale sopravvenuta in tema di tutela della concorrenza.

Orbene, nel passare a verificare, in ossequio alla citata pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, se nel caso concreto l'amministrazione si sia legittimamente avvalsa del potere autorizzatorio a lei spettante, osserva il Collegio come - per quanto il provvedimento impugnato avrebbe potuto contenere maggiori indicazioni in tal senso - alla luce delle ampie deduzioni offerte, in punto di fatto, dall'amministrazione comunale resistente nella memoria di costituzione in ordine al già avvenuto rilascio di ben cinque autorizzazioni per l'esercizio dell'attività commerciale di ottica nell'ambito del territorio di riferimento, nel caso concreto, risulti che l'amministrazione comunale si sia avvalsa in modo adeguato e nel rispetto di criteri trasparenti e oggettivi della potestà attribuitale dalla

L.R. n. 12/2004, al fine di raggiungere, in modo coerente e sistematico, gli obiettivi perseguiti attinenti alla tutela della salute in tutto il territorio considerato.

In conclusione, considerato il quadro normativo di riferimento applicabile alla fattispecie in esame ed i principi affermati al riguardo dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ritiene il Collegio che il provvedimento con cui il Comune di Lentini, sul presupposto che la SCIA presentata dalla società ricorrente non costituisce titolo autorizzativo, dichiara di non poter emanare relativa autorizzazione ai sensi L.R. n. 12/2004, in relazione all'esercizio commerciale di ottico del ricorrente sito nel comune medesimo, sia stato legittimamente adottato, atteso l'avvio di tale attività senza aver conseguito la necessaria autorizzazione e considerato che, nel caso di specie risulta in atti il già avvenuto rilascio di un numero di autorizzazioni nell'ambito del territorio di riferimento, che in relazione alla popolazione ivi residente, non consentono il rilascio di quella ulteriormente richiesta dal ricorrente.

La novità della questione trattata costituisce, comunque, giusto motivo per la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente FF

Eleonora Monica, Referendario, Estensore

Francesco Elefante, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

